## **GIUNTA REGIONE MARCHE**

Servizio governo del territorio mobilità e infrastrutture Posizione di funzione urbanistica

Prot. n. 0278136 del 21/12/2006

**OGGETTO:** Realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Sui quesiti di carattere urbanistico - edilizio (materie di competenza di questa Struttura) posti dal Comune, in ordine all'argomento in oggetto, si osserva quanto segue:

 gli impianti fotovoltaici, che producono energia elettrica utilizzando l'energia solare, sono degli impianti produttivi e possono quindi essere realizzati nelle zone produttive del territorio comunale, a meno che gli strumenti urbanistici dei comuni non contengano espresse previsioni contrarie.

Gli impianti fotovoltaici e tutte le opere e le infrastrutture necessarie per la loro costruzione ed esercizio, in quanto utilizzano una fonte di energia rinnovabile quale é quella del sole, sono qualificati "di pubblica utilità" dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 337 e, come tali, possono essere realizzati nelle zone agricole ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. h) della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13.

Tale norma stabilisce infatti che nelle "zone agricole" possono essere realizzate, fra le altre, le "opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente" in esse. La necessità, come viene spiegato nella Circolare regionale n. 2 del 27 aprile 1995 (in BUR n. 31 del 4.5.1995) a proposito delle aviosuperfici e dei campi di volo da realizzare ugualmente nelle zone agricole, anch'essi qualificabili di pubblica utilità, può essere non solo di diritto ma anche di fatto, derivante cioè dalla particolare idoneità di un determinato sito ad ospitare quei tipo di impianto che si vuole realizzare.

- 2) Il D.M. 31 luglio 1985, pubblicato alle pagg. 38-42 del suppl. ord. n. 79 alla G.U. n. 214 dell'11.9.1985, ha dichiarato la zona da esso delimitata di "notevole interesse pubblico" ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4) sottoponendola pertanto alla tutela da questa disciplinata. Il predetto articolo 1 della legge n. 1497/1939 è stato ora sostituito dall'art. 136, 1ett. c) e d), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (cd. Codice Urbani).
- 3) Il D.M. 31 luglio 1935 non pone divieti edificatori o di altro tipo e la tutela da esso prevista comporta semplicemente l'obbligo di assoggettare alla previa autorizzazione di cui all'art. 146, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 42/2004 (già art. 7 della legge n. 1497/1939) i progetti delle opere che possono recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, per il loro migliore inserimento nel territorio tutelato. Tale autorizzazione è attualmente rilasciata con il procedimento transitorio di cui all'art. 159 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004.
- 4) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. h) della L.R. n. 13/1990 le opere di pubblica utilità possono essere realizzate nelle zone agricole da parte di chiunque. La qualifica di imprenditore agricolo e la funzionalità alla conduzione del fondo sono richieste soltanto per le costruzioni e gli edifici di cui alle lettere a) g) del medesimo art. 3 (cfr. art. 13, comma 1, della L.R. n. 13/1990). Vi è da dire comunque che la disposizione (speciale) di cui all'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 337/2003, secondo la quale tale tipo di impianti "possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici", avrebbe superato una eventuale disposizione contraria, di carattere generale, contenuta nella legge regionale sulla edificabilità nelle zone agricole.

# **GIUNTA REGIONE MARCHE**

## Servizio governo del territorio mobilità e infrastrutture Posizione di funzione urbanistica

- 5) L'autorizzazione paesaggistica, eventualmente necessaria, è ricompresa nella "autorizzazione unica" di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 387/2003.
- 6) Si rimanda al "parere tecnico" redatto dal Comune, che accompagna il quesito, dove si afferma che "si ritiene inammissibile l'installazione di strutture fisse, quali i pannelli fotovoltaici, nella fascia di rispetto stradale, in quanto inibito dal 3° comma dell'art. 53 delle NTA/PRG che vieta trasformazioni del territorio nella fascia di rispetto stradale".
- 7) Si rimanda ugualmente a quanto esposto nel parere tecnico che accompagna il quesito.

Per quanto concerne i quesiti di cui ai punti 2) e 4), si invita il Comune a prendere contatto con le competenti strutture della Regione, per quanto concerne la V.I.A., e per quanto concerne la "autorizzazione unica" di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.